



Consiglio Regionale della Campania

Consiglio Regionale della Campania

Prot. SETSG 2015.0000999/P
Del 28/09/2015 12 09 42
Da SETSG PRESCR

Al Signor Presidente della Giunta
Regionale della Campania
Via S. Lucia, n. 81
N A P O L I

Al Presidente della VI e II
Commissione Consiliare Permanente

Ai Consiglieri Regionali

UD Studi Legislativi e
Servizio Documentazione

S E D E

Oggetto: Proposta di legge “Contributi per l’adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente affette da grave limitazione della capacità di deambulazione” (Reg. Gen. n. 61)

Ad iniziativa del Consigliere Mocerino
Depositata in data 22 settembre 2015

IL PRESIDENTE

VISTO l’articolo 98 del Regolamento interno

A S S E G N A

il provvedimento in oggetto a:

VI Commissione Consiliare Permanente per l’esame

II Commissione Consiliare Permanente per il parere

Le stesse si esprimeranno nei modi e termini previsti dal Regolamento

Napoli,

2 e SET. 2015

II PRESIDENTE



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente

24/9/15
A. Caldoro
A

Il Presidente

Consiglio Regionale della Campania

Prot. Gen. 2015.0012489/A
Del 22/09/2015 08 50 52
Da CR A SERASS

Al Presidente del Consiglio
Rosa D'Amelio

Prot. n° 22 del 18/09/2015

Sede

Oggetto: Trasmissione Proposta di Legge.

Si trasmette la Proposta di Legge ad iniziativa del sottoscritto: "Contributi per l'adattamento di veicoli destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente affette da grave limitazione della capacità di deambulazione" e relativa relazione.

Cordialmente.

Napoli, 18 Settembre 2015

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 61

Carmine Mocerino

21/09/15
ws. Mocerino

1



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente

Il Presidente

X LEGISLATURA

PROPOSTA DI LEGGE: "CONTRIBUTI PER L'ADATTAMENTO DI VEICOLI DESTINATI AL TRASPORTO DELLE PERSONE CON DISABILITA' PERMANENTE AFFETTE DA GRAVE LIMITAZIONE DELLA CAPACITA' DI DEAMBULAZIONE".

Ad iniziativa del Consigliere Carmine Mocerino.

ATTIVITA' LEG.VA
REG. GEN. N. 67



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente

Il Presidente

RELAZIONE

La Regione favorisce la mobilità accessibile individuale dei cittadini con disabilità residenti nel territorio regionale, attraverso la concessione di contributi per l'adattamento di veicoli da utilizzare per la loro mobilità.

Gli interventi ammissibili sono riferiti all'acquisto di adattamenti destinati al trasporto delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione.

Il contributo può essere anche erogato a favore dei familiari che dichiarano di avere fiscalmente a carico la persona disabile.

La Giunta regionale definisce i criteri e le modalità di accesso ai contributi per finanziamento. I contributi di cui alla presente legge:

- a) non sono cumulabili con altri contributi previsti per le medesime finalità da altre leggi nazionali o regionali;
- b) competono per un solo veicolo nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data dell'intervento stesso (così come previsto per le agevolazioni fiscali del settore auto).

Per l'adattamento di un veicolo, il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è fissato in Euro 10.000,00= sul quale è previsto un rimborso pari al 20% della spesa sostenuta.

La verifica spetta all'Azienda Sanitaria Locale che comunica all'ufficio competente regionale entro 60 giorni dalla domanda di contributo.

L'Ufficio regionale competente compila la graduatoria degli aventi diritto ai contributi, comunicando alle Aziende Sanitarie Regionali i termini entro i quali verranno erogati.

Le Aziende Sanitarie Regionali comunicano ai richiedenti la concessione dei contributi, le modalità ed il termine entro il quale ne potranno usufruire.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

Per dare piena attuazione alle finalità della presente legge, contenute nella relazione illustrativa, sono previsti i seguenti interventi finanziari:

- a) l'articolo 5 del testo prevede l'entità del contributo ed il tetto massimo di spesa ammissibile di Euro 10.000,00 (diecimila euro) per singolo autoveicolo, nonché le limitazioni del beneficio;

b) l'articolo 7 del testo autorizza la spesa complessiva di Euro 50.000,00 (cinquantamila euro). All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in Euro 50.000,00=, si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi ed accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.

A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di Bilancio della Regione.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

Art. 1
(Finalità ed oggetto)

1. La Regione, al fine di migliorare l'inserimento sociale delle persone con disabilità permanente, affette da grave limitazione della capacità di deambulazione, intende favorire la mobilità individuale ai residenti nel territorio regionale, attraverso la concessione di contributi per l'adattamento di veicoli da utilizzare per la loro mobilità.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

**Art. 2
(Interventi ammissibili)**

1. Gli interventi ammissibili e finanziabili con le risorse di cui alla presente legge si riferiscono a modifiche dell'allestimento interno e della carrozzeria, volte a migliorare o agevolare l'accesso della persona con disabilità a bordo del veicolo.
2. Resta fermo quanto stabilito dalla normativa statale vigente in materia di modifiche delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione ed aggiornamento della carta di circolazione.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

Art.3
(Soggetti ammessi ai contributi)

1. Hanno titolo a chiedere i contributi di cui alla presente legge, per interventi di cui all'articolo 2, oltre che il disabile, anche coloro che abbiano con lo stesso rapporti di parentela o affinità. entro il terzo grado o di convivenza.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

Art.4
(Compiti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce:
 - a) i criteri e le modalità di accesso ai contributi pari al venti per cento in caso di adattamento, rispetto alla spesa ritenuta ammissibile, nei limiti stabiliti dal comma 2 dell'articolo 5 e nell'ambito delle risorse previste dall'articolo 7;
 - b) il modello e le modalità delle domande per la richiesta di contributi di cui alla presente legge;
 - c) le dichiarazioni, le certificazioni e la documentazione necessaria per la presentazione delle domande, tra le quali:
 - 1) idonea documentazione giustificativa della spesa sostenuta;
 - 2) dichiarazione resa, ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non essere proprietario di altro veicolo adeguato a soddisfare le esigenze di mobilità di cui all'articolo 2;
 - 3) copia della carta di circolazione del veicolo riportante gli adattamenti;
 - 4) verbale sanitario rilasciato dall'INPS dove si evinca la specifica disabilità di cui all'articolo 1;
 - 5) dichiarazione resa, ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 e successive modifiche, dalla quale risulti il rapporto di parentela o convivenza.



Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente

Il Presidente

Art.5
(Limitazione ed entità dei contributi)

1. I contributi previsti dalla presente legge:
 - a) non sono cumulabili con altri contributi, previsti per le medesime finalità da altre leggi nazionali o regionali, fatte salve le agevolazioni fiscali e le detrazioni previste dalla legislazione vigente;
 - b) competono per un solo veicolo nel corso di un quadriennio a decorrere dalla data dell'intervento stesso. E' possibile ottenere di nuovo il beneficio entro il quadriennio, nel caso in cui il veicolo oggetto del primo beneficio sia stato cancellato dal pubblico registro automobilistico (PRA). In caso di furto del veicolo oggetto del primo beneficio, il contributo regionale può essere richiesto nel quadriennio ed è erogabile al netto del rimborso assicurativo.
2. Per l'adattamento di un veicolo, il tetto massimo di spesa ammissibile a contributo è fissato in 10.000,00 euro sul quale è previsto un rimborso pari al venti per cento della spesa sostenuta.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

Art.6
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale sull'attuazione della presente legge e sui relativi risultati ottenuti nel favorire la mobilità alle persone con disabilità motoria. A tal fine, presenta al Consiglio regionale una relazione annuale nella quale fornisce risposte documentate ai seguenti quesiti:
 - a) Il numero e la natura degli interventi di modifica degli automezzi;
 - b) l'analisi e il rendiconto delle risorse impegnate, con particolare attenzione ai singoli importi finanziati;
 - c) le considerazioni sull'impatto e sull'efficacia della legge;
 - d) le criticità emerse nell'attuazione della presente disciplina dal punto di vista organizzativo e funzionale;
 - e) le proposte dirette ad ottimizzare l'azione amministrativa nel perseguimento delle finalità della presente normativa.
2. La relazione prevista dal comma 1 è resa pubblica unitamente agli eventuali documenti del Consiglio regionale che ne concludono l'esame.
3. I soggetti beneficiari del contributo forniscono le informazioni necessarie alla stesura della relazione di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

**Art.7
(Norma finanziaria)**

1. Per le finalità della presente legge è autorizzata per l'anno finanziario corrente la spesa complessiva di Euro 50.000,00= (cinquantamila).
2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, stabilito in Euro 50.000,00=, si provvede mediante prelievo delle somme iscritte nell'ambito del Titolo 1, Missione 20 (Fondi ed accantonamenti), Programma 01 (Fondo di riserva) dello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario corrente.
3. A decorrere dal successivo anno finanziario le quote di spesa annuali sono determinate nei limiti di stanziamento previsti dalla legge di Bilancio della Regione.



*Consiglio Regionale della Campania
Gruppo Consiliare Caldoro Presidente*

Il Presidente

**Art. 8
(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Napoli, 18 Settembre 2015

Carmine Mocerino